

Regolamento interno del Consiglio svizzero di accreditamento

811.112.021

del 27 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2007)

Approvato dal Dipartimento federale dell'interno il 20 agosto 2007

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

visto l'articolo 8 dell'ordinanza del 27 giugno 2007¹ concernente i diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie,

decreta:

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Composizione

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di:

- a. un presidente;
- b. altri membri designati dal Consiglio federale.

² Qualora gli oggetti da trattare lo richiedano, altre persone possono partecipare alle sedute con voto consultivo.

Art. 2 Compiti del presidente

¹ Il presidente:

- a. dirige l'organo di gestione;
- b. distribuisce gli affari;
- c. convoca le sedute, prepara gli affari, stabilisce gli oggetti da trattare e dirige le sedute;
- d. provvede a sviluppare una rete di contatti con gli Uffici federali nonché con le autorità e gli organi di accreditamento internazionali e nazionali;
- e. conferisce a ogni organo di accreditamento un mandato scritto concernente l'esecuzione della valutazione esterna;
- f. rappresenta il Consiglio svizzero di accreditamento verso l'esterno;

RU 2007 4073

¹ RS 811.112.0

- g. rende conto al Dipartimento federale dell'interno (DFI), alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e alla Conferenza universitaria svizzera (CUS);
 - h. amministra i mezzi finanziari destinati a coprire i costi d'esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento nonché i mezzi previsti per la procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio;
 - i. al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull'utilizzo dei mezzi relativi ai costi d'esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento destinato alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca;
 - j. al termine di ogni anno civile presenta un rapporto separato sull'utilizzo dei mezzi relativi alla procedura di accreditamento dei singoli cicli di studio destinato alla CUS.
- ² Il presidente disciplina la sua supplenza.

Art. 3 Organo di gestione

L'organo di gestione è aggregato al presidente del Consiglio svizzero di accreditamento e vi è direttamente subordinato.

Art. 4 Attribuzioni dell'organo di gestione

L'organo di gestione ha le seguenti attribuzioni:

- a. coordinare, d'intesa con il presidente, i compiti del Consiglio svizzero di accreditamento durante le singole fasi della procedura di accreditamento secondo gli articoli 26–31 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche (LPMed);
- b. documentare e dirigere, d'intesa con il presidente, il processo amministrativo in relazione con le richieste concernenti le istituzioni di accreditamento riconosciute internazionalmente secondo l'articolo 48 capoverso 1 LPMed;
- c. redigere le decisioni e i rapporti del Consiglio svizzero di accreditamento;
- d. svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità, d'intesa con il presidente;
- e. organizzare le sedute e redigere i verbali;
- f. fornire informazioni a terzi.

² RS 811.11

Sezione 2: Sedute

Art. 5 Convocazione e porte chiuse

¹ Il presidente convoca almeno una seduta all'anno.

² All'occorrenza può convocare altre sedute.

³ Il presidente convoca inoltre una seduta se un membro del Consiglio svizzero di accreditamento presenta una richiesta motivata in tal senso.

⁴ Le sedute non sono né aperte alle parti né pubbliche.

Art. 6 Ricusazione

I membri che devono ricusarsi giusta l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull'affare in questione.

Art. 7 Preparazione

L'organo di gestione fa pervenire ai membri l'ordine del giorno scritto e la necessaria documentazione di regola quattordici giorni prima della seduta.

Art. 8 Decisioni

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento può decidere se sono presenti almeno quattro membri.

² Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

³ Il Consiglio svizzero di accreditamento può anche prendere decisioni mediante procedura per circolazione degli atti. Tale procedura è esclusa se la convocazione della seduta è stata chiesta da un membro.

Art. 9 Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, eventuali consulenti e collaboratori dell'organo di gestione sottostanno al segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 del Codice penale⁴.

³ RS 172.021

⁴ RS 311.0

Art. 10 Obbligo del segreto

¹ I membri del Consiglio svizzero di accreditamento, gli altri partecipanti alle sedute e i collaboratori dell'organo di gestione sono tenuti a trattare con riservatezza le deliberazioni e i documenti, sempre che non siano stati sciolti dall'obbligo del segreto dal Consiglio svizzero di accreditamento.

² Se una persona viola l'obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.

Sezione 3: Entrata in vigore**Art. 11**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2007.